



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

Il giorno 31 agosto 2022 alle ore 11.30, presso la sala riunioni della Prefettura di Campobasso, sono presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia e dei partiti e movimenti politici impegnati nella prossime consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il 25 settembre 2022

Nessuno è intervenuto per l'ANCI Molise.

La riunione è presieduta dal Vicario Reggente di Sede vacante di Campobasso Elvira Nuzzolo.

È altresì presente il Capo di Gabinetto della Prefettura Francesca D'Alessandro.

Oggetto della riunione è il raggiungimento di accordi intesi ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni elettorali, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali intese a garantire pienamente la libertà nelle manifestazioni di propaganda, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dagli accordi che in data odierna verranno presi tra i presenti .

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993. n. 515 – come modificata dalla legge 22.2.2000 n.28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975, le cui disposizioni si ritengono applicate ad entrambi i procedimenti elettorali indicati in premessa (v. art. 20 L. 10/12/1993, n. 515).

Preliminarmente si reputa opportuno richiamare sinteticamente le disposizioni normative in materia, facendo presente che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di domenica **25 settembre 2022**.

a) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 26 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono **vietati**:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, in qualunque momento dette sedi siano istituite;
Riguardo a tale ultimo punto, si specifica che manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale possano essere affissi solo all'interno dei locali sedi dei partiti, anche se visibili dall'esterno, ad esempio attraverso vetrate.
Per contro, non è consentita l'affissione del predetto materiale verso l'esterno o all'esterno, ovvero su vetrate, porte o finestre delle sedi medesime.

Durante tutto il periodo dell'attività di propaganda elettorale saranno evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore..

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

b) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 26 agosto 2022**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

c) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano, al riguardo:

- il provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 181 del 4 agosto - recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le*



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022”.

- la delibera n. 299/22/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - pubblicata sul sito istituzionale - recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde – conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).

d) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi ***a partire da sabato 10 settembre 2022 e sino alla chiusura delle operazioni di voto***, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica dovrà avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non dovrà interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini sarà consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (***dopo le ore 23 di domenica 25 settembre 2022***), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

e) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi ***da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022***, sono



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare del Ministero dell'Interno, a carattere permanente, n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

f) Propaganda a mezzo di affissioni

Si evidenzia, anzitutto, che l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

E' assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda.

Sempre da **venerdì 26 agosto 2022** - 30° giorno antecedente la consultazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art 1 legge 212/56).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi ecc.

Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun partito o movimento politico (D.Lgs 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3 legge 10 dicembre 1993, n. 515).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

g) Installazione di postazioni fisse (Gazebo)

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41 /06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che :

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano affissi drappi, striscioni, manifesti riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

Il Ministero dell'Interno ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero, con circolare n. 48 del 20 marzo 2009, ha ulteriormente precisato che, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

h) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

i) Comizi e riunioni di propaganda elettorale

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

1. I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi – anche di carattere locale – dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nei capoluoghi, sia in provincia; soltanto dalla domenica 18 settembre al venerdì 23 settembre 2022, l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.
2. Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

3. Ogni partito o movimento politico coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.
4. Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza mentre, da domenica 18 settembre al venerdì 23 settembre 2022, la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.
Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un quarto d'ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.
5. I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.
6. Per quanto non richiesto dalla legge, al fine di consentire una efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data comunicazione scritta dei comizi, delle riunioni e/o delle manifestazioni elettorali che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito o movimento politico, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura (Ufficio DIGOS) per il Comune di Campobasso, al Commissariato della Polizia di Stato per il Comune di Termoli ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni.

Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima di tre giorni e almeno 48 ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.

È ammessa la prenotazione del comizio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate.

In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.

Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.

Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato, a cura dei Sindaci, un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza di un delegato della Questura per il Comune di Campobasso, del Commissariato della Polizia di Stato per il Comune di Termoli e dei Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti dei partiti, movimenti o comitati interessati.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Elezioni politiche 25 settembre 2022

Protocollo d'intesa

Nel caso in cui il richiedente sorteggiato intenda rinunciare al comizio dovrà farlo almeno dodici ore prima dell'orario di inizio dello stesso e lo spazio resosi libero verrà assegnato all'altro richiedente, ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l'assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati escluso, ovviamente, il rinunziante.

7. I partiti e i movimenti politici si impegnano, inoltre, a rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.
8. Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (art. 7, legge 130/75).
9. I candidati si impegnano, altresì, all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di richiesta di occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di banchetti finalizzati alla distribuzione di materiale elettorale di schieramento di diverso orientamento politico oltre che di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad un diverso orientamento politico.
10. Durante lo svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi. Nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.
11. Si concorda il divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.

Il presente protocollo vige su tutto il territorio della provincia e, a cura della Prefettura, sarà trasmesso, per quanto di competenza, ai Sindaci ed alle Forze di Polizia, nonché pubblicato sul sito web della Prefettura medesima.

SEGUONO FIRME